



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 – 36010 ROTZO (VI)

Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – E-mail: info@comune.rotzo.vi.it

P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240

Reg. ord. N. 5/2022

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**
Istituzione divieto di transito lungo la strada comunale “Tratto Campolongo – Bivio Puntara Campovecchio e tratto Bivio Koolplatz – Bivio Crosaron”.

IL SINDACO

ATTESA la necessità di provvedere, in concomitanza con l'imminente stagione turistica, alla regolamentazione della circolazione lungo la strada comunale che da Campolongo conduce a Bivio Crosaron, al fine di permettere la viabilità pedonale in assoluta sicurezza di pedoni e ciclisti che utilizzano la stessa per passeggiate e itinerari turistici;

RITENUTO indispensabile, ai fini suddetti, vietare il transito lungo la stessa strada ai veicoli e mezzi motorizzati a partire dal 12.06.2022 e fino al 30.09.2022;

SENTITO in merito il Comando di Polizia Locale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Il divieto di transito lungo la strada comunale “Tratto Campolongo – Bivio Puntara Campovecchio e tratto Bivio Koolplatz – Bivio Crosaron”, con decorrenza dal 12/06/2022 al 30/09/2022.

L'istituzione della relativa segnaletica stradale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'invio a:

- **Comando Stazione Carabinieri di Canove di Roana;**
- **Stazione Forestale dello Stato di Roana;**
- **Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli Usi Civici Rotzo, Pedescala e S. Pietro.**

DISPONE

1. che sono esclusi dal presente divieto:
 - gli aventi diritto di uso civico, muniti di regolare contrassegno;
 - i mezzi impiegati per lavori forestali;
 - i conduttori delle malghe consortili;
 - i mezzi degli operatori di polizia stradale, pubblica sicurezza, intervento sanitario;
2. che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada approvato con D.lgs. 285/1992;
3. che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e la collocazione della prescritta segnaletica stradale.

Dalla Residenza Comunale, li 20 MAG. 2022



IL SINDACO
Spagnolo Lucio